

Roma, 7 Settembre 2017

LAV17195

SM

Oggetto: CIGS per crisi e ristrutturazione aziendale. Limite di riduzione delle ore di sospensione dal lavoro.

Con la circolare n. 16/2017, del 28 Agosto u.s., il Ministero del Lavoro ha ricordato che sulla base di quanto stabilito dall'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015, **a partire dal 24 Settembre p.v** le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, potranno essere autorizzate solo nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato; da quella data, infatti, cessa la disposizione transitoria contenuta all'art.44, comma 3 del medesimo decreto, che rinviava di 24 mesi l'applicazione di questa norma.

Ai fini della verifica delle predette ore lavorabili, all'interno della domanda assumerà rilievo l'indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale; da questo dato, infatti, potrà ricavarsi il numero di ore contrattualmente lavorabili dai soggetti in organico nell'unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, sul quale calcolare il limite dell'80% delle ore di sospensione autorizzabili.

Da ultimo, il Ministero ha precisato che la novità in esame si applicherà ai trattamenti straordinari di integrazione salariale per i quali la conclusione della consultazione sindacale, la presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal 24 settembre p.v.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

